

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 847)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CERVELLATI, SACCHETTI e SIMONUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1959

### Modifiche alle disposizioni sulle pensioni privilegiate ordinarie

**ONOREVOLI SENATORI.** — Nel testo unico sulle pensioni civili e militari del 21 febbraio 1895, n. 70, è stabilito il principio che al padre di militare morto per causa di servizio, spetta la pensione privilegiata ordinaria se al momento del decesso del figlio ha raggiunto l'età di anni 60: se raggiunge successivamente tale età non ha più diritto alla pensione.

Ovvio è dire che è molto difficile che il padre di un militare di leva, possa avere l'età di 60 anni: e, pertanto, quasi tutti i padri, che hanno avuto la disgrazia di perdere un figlio in servizio militare ordinario si vedono negata la pensione che non spetta neppure alla madre, se il padre successivamente viene a mancare.

Analoga considerazione deve essere fatta per quel che riguarda la reversibilità.

Il genitore del militare deceduto per causa della malattia per cui percepiva la pen-

sione, ha diritto alla reversibilità solo se al momento del decesso del figlio ha compiuto i 60 anni di età, oppure se sia inabile a lavoro proficuo. Coloro che raggiungano in seguito l'età di 60 anni, non ne possono beneficiare: così dicasi della madre, se nel frattempo il padre venisse a mancare.

Pensiamo pertanto che per motivi di evidente equità il Parlamento debba urgentemente provvedere, anche in analogia con quanto disposto nella legge che regola il conferimento della pensione e reversibilità in favore dei genitori dei caduti in guerra o per causa di guerra (vedi legge n. 648, del 10 agosto 1950) sia concessa la pensione privilegiata ordinaria e la reversibilità al padre del militare morto per causa di servizio dal giorno in cui compie l'età di 58 anni, o perchè inabile al lavoro proficuo, e, in caso di morte del padre, alla madre vedova.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Ai genitori ed ai collaterali dei militari morti per causa di servizio o deceduti per malattia per la quale erano pensionati, è concessa la pensione in conformità di quanto è disposto dagli articoli 71 e 74 della legge del 10 agosto 1950, n. 648.

**Art. 2.**

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.